



COMUNE DI BADOLATO

Provincia di Catanzaro



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 del 17/05/2023

COPIA

Oggetto: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023 - 2025 -
RETTIFICA E INTEGRAZIONE D.G.C. N. 21 DEL 17/03/2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno **17** del mese di **maggio** alle ore **12:49** si è riunita la Giunta Comunale, in modalità parzialmente telematica, appositamente convocata, con la presenza dei Sigg.:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
Giuseppe Nicola Parretta	Sindaco	X	
Ernesto Maria Menniti	Vicesindaco	X	
Andrea Bressi	Assessore	X	
Pia Russo	Assessore	X	
Antonella Giannini	Assessore	X	

Assiste il **Segretario Comunale, Dott.ssa Samuela Egiziano** con funzioni consultive, referenti e di assistenza che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta nella sua qualità il **Sindaco, Giuseppe Nicola Parretta**, collegato in videoconferenza tramite piattaforma "WhatsApp", che dichiara aperta la trattazione sopra indicata.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 in data 27/07/2022, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 in data 27/07/2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024;

Preso atto che l'art. 6, cc. 1 – 4, D. L. 9 giugno 2021, n. 80, dispone:

“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;*
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*
- c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree*

diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;

Visti inoltre:

- l'art. 6, c. 5, D. L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, D. L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: “5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.”;
- l'art. 6, c. 6, D. L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, D. L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: “6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con

decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”;

- l'art. 6, c. 6 – bis, D. L. 9 giugno 2021, n. 80, come introdotto dall'art. 1, c. 12, D. L. 30 dicembre 2021, n. 228, successivamente modificato dall'art. 7, c. 1, D. L. 30 aprile 2022, n. 36, il quale stabilisce che: “6 – bis. *In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:*
 - a) *articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;*
 - b) *articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;*
 - c) *articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;*
- l'art. 6, c. 7, D. L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: “7. *In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto – legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”;*
- l'art. 6, c. 8, D. L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: “8. *All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”;*

Dato atto che:

- il Comune di Badolato, alla data del 31 dicembre 2022, ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti;
- il Comune di Badolato, alla data del 31/12/2021, conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'art. 1, c. 2, L. n. 158/2017;

Visto che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, ad oggetto *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*, il quale all'art. 1, c. 3 dispone che: *“3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto – legge n. 80 del 2021.”* e precisamente: *“6. (...) con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”*;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2, D.P.R. n. 81/2022, *“1. Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO.”*;

Visto inoltre che il 7 settembre 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 209, il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

Preso atto che ai sensi dell'art. 169, c. 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Comune di Badolato ha meno di 5.000 abitanti, come definiti dall'art. 1, co. 2 della Legge 6 ottobre 2017, n. 158 e pertanto si avvale della facoltà di non approvare il Piano esecutivo di Gestione (PEG), provvedendo alla rilevazione unitaria dei fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1 – bis del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Rilevato che il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 ad oggetto *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all'art. 1, c. 3, che *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al*

rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto – legge n. 80 del 2021.”;

- all'art. 1, c. 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3 – bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava: *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”*, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di *performance* dell'Amministrazione;
- all'art. 2, c. 1, che per gli Enti Locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto – legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113;

Preso atto che il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del decreto medesimo, il quale reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del decreto stesso e ciascuna sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionali;

Preso inoltre atto che il suddetto decreto dispone:

- all'art. 2, c. 2, che *“Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto – legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.”;*
- all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che *“Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo.”;*

- all'art. 7, c. 1, che *“Ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 4, del decreto – legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.”*;
- all'art. 8, c. 2, che *“In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.”*;
- all'art. 9, che *“Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto – legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell’attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l’individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”*;
- all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17/03/2023, ad oggetto: *“Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025”*;

Considerata la necessità di disporre rettifica e integrazione alla citata deliberazione a seguito di intervenute modifiche organizzative e, in particolare, alle seguenti sezioni dell’Allegato A alla stessa:

- 2^ Sezione di programmazione – sottosezione 2.2 – PERFORMANCE;
- 3^ Sezione di programmazione – sottosezione 3.1 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA;
- 3^ Sezione di programmazione – sottosezione 3.3 – PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE;

Considerato che sono state espletate le procedure di cui all’art. 5 del CCNL – Funzioni Locali, relativo al personale non dirigente per il triennio 2019 – 2021;

Preso atto del parere favorevole espresso dall’Organo della revisione in ordine alla 3^ Sezione di programmazione, sottosezione 3.3 *“PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE”* e relativo allegato prospetto dei costi;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi,

DELIBERA

- 1. Di rettificare e integrare**, a seguito di intervenute modifiche organizzative, la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17/03/2023, ad oggetto: *“Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025”* e, in particolare, le seguenti sezioni dell'Allegato A alla stessa:
 - 2^ Sezione di programmazione – sottosezione 2.2 – PERFORMANCE;
 - 3^ Sezione di programmazione – sottosezione 3.1 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA;
 - 3^ Sezione di programmazione – sottosezione 3.3 – PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE;
- 2. Di prendere atto** della nuova stesura dell'Allegato A alla presente deliberazione per come sopra modificato che si allega interamente;
- 3. Di dare mandato** al Responsabile del Servizio competente, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025, per come rettificato e integrato, all'interno della sezione *“Amministrazione trasparente”*, sottosezione di primo livello *“Disposizioni generali”*, sottosezione di secondo livello *“Atti generali”*, nella sezione *“Amministrazione trasparente”*, sottosezione di primo livello *“Personale”*, sottosezione di secondo livello *“Dotazione organica”*, nella sezione *“Amministrazione trasparente”*, sottosezione di primo livello *“Performance”*, sottosezione di secondo livello *“Piano della Performance”*, nella sezione

“Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello *“Altri contenuti”*, sottosezione di secondo livello *“Prevenzione della corruzione”* e nella sezione *“Amministrazione trasparente”*, sottosezione di primo livello *“Altri contenuti”*, sottosezione di secondo livello *“Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati”*, ai sensi dell’art. 6, c. 4, D. L. 9 giugno 2021, n. 80;

4. **Di dare mandato** al Responsabile competente di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025, per come rettificato e integrato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell’art. 6, c. 4, D. L. 9 giugno 2021, n. 80;
5. **Di demandare** al Responsabile del servizio personale gli eventuali ulteriori adempimenti necessari all’attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI BADOLATO

Provincia di Catanzaro

C.so Umberto I, n.192 - 88060

C.F.- P.IVA 00164790792



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente a oggetto "**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023 - 2025 - RETTIFICA E INTEGRAZIONE D.G.C. N. 21 DEL 17/03/2023**", esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Badolato, lì 08.05.2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
f.to Dott.ssa Giuseppina Cartolano



COMUNE DI BADOLATO
Provincia di Catanzaro
C.so Umberto I, n.192 - 88060
C.F.-P.IVA 00164790792



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente a oggetto "**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023 - 2025 - RETTIFICA E INTEGRAZIONE D.G.C. N. 21 DEL 17/03/2023**", esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

Badolato, lì 08.05.2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Francesco Criniti

Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO - PRESIDENTE
f.to digitalmente
Giuseppe Nicola Parretta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Samuela Egiziano


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Elettronico del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T. U. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- Che altresì la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. 2680 ai sensi dell'art. 125 del medesimo T. U.

Badolato 17/05/2023




IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Giovanni Drago

Ai sensi dell'art. 18 del D. P. R. 28/12/2000, N. 445

SI CERTIFICA

Che la presente copia È CONFORME all'atto originale presso questo Ufficio

Badolato _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Samuela Egiziano

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:




È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



È divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data _____ (dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in Albo Pretorio).

Badolato 17/05/2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Samuela Egiziano